

**COMUNE DI VILLALVERNIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON
DIRIGENTE ANNO 2022 EX ART. 67 C.1 E 2 CCNL
21/05/2018 - COSTITUZIONE.**

**DETERMINA N. 107
DEL 01.10.2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - ✓ RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - ✓ RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, come di seguito precisato nel dettaglio:

Art. 67, comma 1 - importo unico consolidato

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Art. 67, comma 2 - risorse stabili

Oltre a comprendere l'importo unico consolidato di cui al comma 1, l'articolo prevede altre risorse avente carattere di certezza, stabilità e continuità, che possono essere incluse o escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del DL 75/2017. Hanno natura obbligatoria e, come tali, sono acquisite al fondo anche per il futuro;

Art. 67, commi 3,4,5 - risorse variabili

Sono integrate annualmente in modo discrezionale da parte dall'amministrazione con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità con le caratteristiche di inclusione o esclusione dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del DL 75/2017;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

DATO ATTO in particolare che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni dalla Legge 58/2019, e del Decreto attuativo 17/03/2020, è fatto salvo il limite iniziale annuo complessivo del trattamento accessorio dell'Ente di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 (anno 2016), in quanto il personale in servizio nel 2022 risulta lo stesso rispetto a quello rilevato al 31/12/2018;

STABILITO che il concetto di "trattamento accessorio" viene definito, dalla delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, come inclusivo di tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, tra cui la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

PRECISATO che il valore delle retribuzioni di posizione organizzativa da prendere a riferimento per le finalità di quanto sopra indicato, non è né il valore dell'ipotetica struttura organizzativa, né quello alle somme effettivamente erogate, bensì l'ammontare delle risorse stanziato in bilancio all'inizio dell'esercizio di riferimento (deliberazione n. 172/218 Corte dei Conti Sez. Regione Sicilia);

ATTESO, pertanto, che la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 prende a riferimento il limite non superabile quantificato per l'anno 2016 determinato secondo il disposto della legge di stabilità 2016, L. n. 208 del 28/12/2015 e precisamente dell'art. 1 comma 236 il quale ha previsto che "a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale (...) non può superare il corrispondente importo per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.";

CONSIDERATO che il DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*.

PRESO ATTO che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € **8.714,70**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **3.083,60**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € **332,80**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

TENUTO CONTO che:

- il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2021 è pari al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del DL 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 12.131,10, di cui € **8.714,70** soggette ai vincoli;

PRESO ATTO che è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad € **1.234,17**;

RITENUTO di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € **1.087,00**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, pari ad € **1.890,45**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. k) e art. 16, commi 4-5-6, DL 98/2011 - risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa per € 360,00;

CONSIDERATO che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2021 risulta pari ad € **4.571,62**, di cui € **1.234,17** soggette ai vincoli;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 236, della Legge 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

PERTANTO l'importo del fondo complessivo 2022 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € **16.702,62**, di cui € **9.948,87** soggette al limite 2016;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava pari a € 28.450,89 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del DL 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all' art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € 28.450,89;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2022, per le risorse soggette al limite, dando atto che non occorre adeguarlo alle disposizioni del DL 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, in quanto le unità di personale in servizio nell'esercizio 2022 sono le medesime rispetto a quelle in servizio al 31/12/2018;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2022, per le risorse soggette al limite, che risulta pari a € 29.373,81, relativo al totale trattamento accessorio personale dipendente;

PRESO ATTO che il fondo 2022 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) deve essere decurtato di € **883,22** per il rispetto del limite del fondo 2016;

CONSIDERATO che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 29.373,81;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 28.490,59;

PRESO ATTO che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 6.591,24 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (indennità di comparto e progressioni orizzontale);

VISTO il prospetto di costituzione del fondo anno 2022, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2022, esecutiva, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 e del DUPS 2022/2024;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018;

PREMESSO che il Comune di Villalvernia ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto all'esercizio 2008;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 15, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Segretario Comunale;

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2022 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

VISTI i vigenti contratti nazionali di lavoro, nelle parti non abrogate dal CCNL 2016/2018;

PRESO ATTO degli artt. 7 e 8 del richiamato CCNL 2016/2018;

CONSIDERATO che nella disciplina relativa alla spesa di personale ciascun ente è tenuto ad operare una specifica riduzione degli oneri relativi alla contrattazione integrativa, al fine di corrispondere agli obiettivi di verifica, sia della dinamica della spesa sia dell'accertamento dei limiti di spesa vigenti, per una sana e corretta gestione finanziaria dell'ente locale, come ribadito dal DLgs.n.150/2009;

VISTI:

- ✓ l'art 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- ✓ il D. Lgs. 18.8.2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" nonché lo Statuto dell'Ente;
- ✓ il D. Lgs. 30.3.2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",

RICHIAMATI con riferimento ai pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento:

- l'art.183, comma 8, del TUEL D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009;

RITENUTO CHE l'istruttoria preliminare alla emanazione del presente provvedimento consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000:

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2022, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. di applicare l'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
- 4. di costituire il fondo complessivo per un importo pari ad € 15.819,50;**
5. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 trova copertura nei corrispondenti appositi capitoli del bilancio 2022 relativi alla spesa del personale, secondo gli importi suddivisi nelle voci di ripartizione del fondo;
6. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € 6.591,24;
7. di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2021 per un importo pari ad € 1.675,00;
8. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza;
9. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione;
10. di dare atto che successivamente all'accordo decentrato, verrà richiesto il previsto parere al Revisore dei Conti al fine di attestare la compatibilità finanziaria dell'accordo con le disponibilità di bilancio;
11. di accertare che:
 - con la sottoscrizione, il Responsabile del servizio attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
 - ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento coincide con il sottoscritto Responsabile del Servizio;
12. di dare atto, infine, che è stata preventivamente accertata la compatibilità dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2022/2024, esercizio 2022, e con le regole di finanza pubblica di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2019, convertito in Legge 102/2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. ALESSANDRO PARODI